FORMAZIONEIN.EU – Dott. Rocco Vianello Commercialista e Revisore Legale

Regime forfettario 2019, cosa cambia e quali sono le novità in arrivo per i professionisti

Per comprendere cosa prevede il cosiddetto **"Regime fiscale Flat Tax 2019"** è importante ricordare le regole dell' attuale **"Regime Forfettario"** oggi vigente, introdotto dall'Art 1 della Legge 190 del 23/12/2014, commi da 56 a 89, a sua volta in sostituzione del regime di vantaggio Legge 111 del 15/07/2011, detto anche "**Regime dei Contribuenti Minimi"**

Regimi contabili con applicazione di una "Imposta Sostitutiva" al posto dell'IRPEF, dell'IRAP e delle Addizionali Comunale e Regionale si sono sempre susseguiti negli ultimi 10 anni, con l'intento di semplificare gli adempimenti e ridurre la tassazione dei contribuenti marginali, il tutto in deroga al principio della "Capacità Contributiva" sancito dall'Art 53 della nostra Costituzione

Se l'intenzione del governo sarà quella di traghettare i contribuenti con un fatturato più corposo dei marginali, verso un regime a tassa piatta, nel corso dei prossimi anni, si può comprendere il tentativo di estendere il limite di fatturato attualmente previsto in base ai codici ATECO ad una unica soglia di 65.000 euro uguale per tutti

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, COEFFICIENTE REDDITIVITA' 78% - LIMITE COMPENSI 30.000

Per avere la certezza sull'applicazione della nuova norma bisognerà attendere l'approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2019, ma già ora il testo bollinato e trasmesso in Parlamento definisce quali sono i requisiti richiesti.

Lo scorso 7 dicembre è stata votata la fiducia alla Camera anche per il Maxi emendamento alla Legge di bilancio che ora passa in Senato, con qualche modifica rispetto al testo precedente.

La Legge di Bilancio 2019 non introduce un nuovo regime contabile, ma prevede all'Art 4 della bozza Ddl alcune integrazioni ai commi da 56 a 89 dell'Art 1 della Legge 190/2014, al fine di agevolare l'accesso ad una più amplia platea di titolari di partita IVA al regime forfettario di tassazione.

Le principali novità riguardano :

- Innalzamento del limite dei ricavi o compensi percepiti a 65.000 euro nell'anno d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione (2018) – (principio di cassa per i professionisti).
- Eliminazione del limite delle spese per lavoro dipendente e assimilati non superiori a 5.000 euro lordi;
- Mantenimento dei coefficienti di redditività di cui alla legge 190/2014
- Eliminazione del limite dei beni strumentali di costo non superiore a 20.000 euro.
- Eliminazione del limite di 30.000 euro relativo ai redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell'anno precedente
- Applicazione di una Imposta sostitutiva del 15%
- Proposta per le "StartUP 2019", ossia per chi apre la partita IVA nel 2019, imposta sostitutiva al 5% per i primi 4 esercizi (o per 5 esercizi per i soggetti con meno di 35 anni e over 55)

A questi tre primi vantaggi, si segnala il mantenimento dei seguenti limiti, riguardanti:

- Esclusi i contribuenti in regimi speciali ai fini IVA o di determinazione dei redditi e i non residenti;
- Escluse le prosecuzioni di attività (Partite IVA) già esistenti e chiuse da meno di tre anni, anche in forma associata o familiare
- Escluse le società di persone o SRL in regime ordinario o di trasparenza
- Esclusi i titolari di partita IVA che possiedono partecipazioni societarie.
- Rettifica della detrazione IVA su beni strumentali acquistati nel ultimo quinquennio (5/5 per anno in corso)

E se ne aggiunge uno nuovo, riscritto nel Maxiemendamento al Ddl di qualche giorno fa :

- "Escluse le persone fisiche la cui attività sia esercitata **prevalentemente** nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti **direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro**.

Segnalo inoltre che i professionisti che potranno beneficiare del nuovo regime forfettario, così come quelli che ci hanno già aderito dal 2015, avranno anche i seguenti vantaggi:

- Esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per le fatture emesse. Rimarrà l'obbligo di ricevere e conservare quelle passive, ma saranno in numero ridottissimo.
- Non sono soggetti all'applicazione della ritenuta d'acconto sui compensi
- Non hanno gli obblighi del sostituto d'imposta (niente CU e mod 770)
- Non hanno l'obbligo di numerare e registrare le fatture attive e passive
- Esenzione dell'obbligo di aggiornare ed inviare gli studi di settore
- Diminuzione della parcella del professionista, quantomeno per tutta la parte che riguarda gli adempimenti IVA (Liquidazioni periodiche, Spesometro, Dichiarazione Annuale…)

Considerate le principali novità che saranno apportate dalla Legge di Bilancio al regime forfettario 2019, mi sembra interessante rivedere le regole che disciplinano tre importanti aree, che saranno per forza coinvolte nell'eventuale scelta di adesione ai nuovi benefici della tassa piatta :

1) **le regole del regime IVA, ossia la possibilità di detrarre l'imposta pagata sugli acquisti (IVA A CREDITO) da quella percepita dai clienti (IVA A DEBITO)**

2) **la struttura dei costi fissi , come canoni locazione, personale, utenze ecc…**

3) **la conoscenza delle detrazioni d'imposta (IRPEF) che si stanno utilizzando nella propria dichiarazione UNICO, comprese quelle conseguiti in anni precedenti e spalmate in dieci anni (ristrutturazioni ecc)**

Le tabelle che seguiranno danno l'idea di una simulazione tra il regime attuale e quello forfettario per un professionista senza costi di struttura e senza oneri detraibili e successivamente per un professionista con costi fissi e oneri detraibili, personali e familiari.

I risultati non sono scontati ed evidenzieranno delle differenze che faranno riflettere.

Solo dopo un attento esame dei costi e benefici relativi all'eventuale passaggio di regime si potrà prendere una decisione con la dovuta serenità, tenuto anche in considerazione che l'opzione per il nuovo regime vincola per tre anni di permanenza, mentre se si decidesse di rimanere nel vecchio regime anche per il 2019, sarà sempre possibile ripensarci l'anno successivo (2020).